



MARIA CARLA MANCA

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

(Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Oristano n. 108 Sez. A)

(Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali al n. 34357 dal 21/04/1995)

PARERE DEL REVISORE UNICO

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2021/2023 - INTEGRAZIONI

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA UNIONE

VERBALE N. 08 del 02/08/2021

La sottoscritta Maria Carla Manca, nata a Iglesias (Ca) il 26/05/1955, residente in Gonnoscodina (Or) – Via Roma 1.b. – C.F. MNC MCR 55E 66E, nominata Revisore dei Conti per il primo secondo con delibera Assemblea dei Sindaci N. 06 del 07/06/2021;

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA"

emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Preso atto che:

- il [D.L. 113/2016](#) ha abrogato la lett. a) del su riportato [comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006](#) *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- l'[articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001](#), come modificato con la [Legge 183/2011](#), ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato [articolo 33](#) ne rispondono in via disciplinare;

Vista

- ✓ la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 109/2020/PAR a seguito di formulazione di quesito da parte del Sindaco del Comune di Zelo Buon Persico (LO), che richiama il testo del comma 2 dell'art. 33 del D.L. N. 34 del 2019 (come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge del 27/12/2019 n. 160) e la circostanza dell'approvazione il 17 marzo 2020 del DPCM Interministeriale (Funzione Pubblica, Economia e Finanze e Interno), recante *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni"* (successivamente pubblicato in G.U. il 27 aprile 2020). La formulazione del parere è stata articolata in due quesiti, nello specifico:
 - a) *se la nuova disciplina si applica anche alle Unioni non essendo menzionate nel DPCM succitato e, in caso di risposta negativa, se continua ad applicarsi la normativa previgente per non essere stata abrogata (articolo 1, comma 229 della Legge n. 208/2015 e articolo 32 del TUEL);*
 - b) *in caso di applicazione della normativa previgente (in particolare art. 32 TUEL), se il Comune che ha già ceduto la capacità assunzionale all'Unione, conteggiandola secondo la normativa previgente, deve riefettuare i conteggi secondo la nuova normativa entrata in vigore (DPCM succitato).*

Rilevato che l'assunto del dispositivo della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 109/2020/PAR, riconduce in determinati passaggi alla estendibilità dell'applicazione della normativa anche alle Unioni dei Comuni.

Prendendo a base,

- ✓ il mutato quadro vincolistico introdotto dall'art. 33 del D.L. 34/2019 impone più di una riflessione in ordine ai soggetti nei confronti dei quali le nuove disposizioni possono applicarsi. In riferimento al DM del 17 marzo 2020, si evince che non essendo direttamente applicabile per la determinazione della capacità assunzionale delle Unioni dei Comuni, in quanto i parametri soglia ivi individuati sono stati determinati prendendo in considerazione i dati dei Comuni, e non risultano quindi compatibili con quelli delle gestioni associate in forma di Unione.



Richiamata

- ✓ la deliberazione n. 21 del 10/05/2021 (verbale Revisore N. 1 del 10/05/2021);

Atteso che,

- ✓ come indicato nella presente proposta di delibera, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- ✓ è **rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"*;

Vista/o:

- ✓ la proposta di deliberazione di Giunta Unione, avente ad oggetto ***"Programmazione del fabbisogno del personale triennio 2021/2023 INTEGRAZIONI"***;
- ✓ l'allegato A alla deliberazione "Nuova dotazione organica Bilancio 2021/2023";
- ✓ l'allegato B alla deliberazione "Programma assunzioni a tempo indeterminato 2021/2023" – Assunzioni a tempo indeterminato 2021 già programmate anno 2020";

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli [articoli 49](#) - 1° comma - e [147 bis del D.Lgs. n. 267/2000](#);

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'[art. 19, comma 8 della L. 448/2001](#), a seguito dell'istruttoria svolta;

E s p r i m e

Parere:

- ✓ **Favorevole** alla proposta di delibera in oggetto "Programmazione del fabbisogno del personale triennio 2021/2023 Integrations".

Il Revisore Unico

F.to Dott.ssa Maria Carla Manca

